



**CITTA' DI SALUZZO**

Provincia di Cuneo

----\*----

**Regolamento Comunale**  
**per lo spandimento in agricoltura**  
**dei liquami provenienti**  
**da insediamenti zootecnici**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 27.04.2004

## **Art. 1 - Oggetto e fonti normative**

Il presente Regolamento disciplina lo spandimento in agricoltura dei liquami provenienti da allevamenti animali, sulla base delle seguenti fonti normative:

- L.R. 26.03.1990, n. 13 - Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili (art. 14, L. 10.05.1976, n. 319);
- Deliberazione G.R. del 30.12.1991, n. 48-12028 - Prime disposizioni tecniche e procedurali per l'autorizzazione allo smaltimento in agricoltura dei liquami provenienti da allevamenti animali.
- L.R. 03.07.1996, n. 37 - Modifiche alla Legge Regionale 26 marzo 1990, n. 13 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili” e riapertura dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione per talune tipologie di scarichi da insediamenti civili equiparati agli esistenti e per gli scarichi delle pubbliche fognature;
- Ministero per le Politiche Agricole - D.M. 19.04.1999 - Approvazione del codice di buona pratica agricola;
- D.Lgs. 11.05.1999, n. 152 e s.m.i. - Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- Autorità di Bacino del Fiume Po - Deliberazione 31.01.2001 - Adozione del progetto di Piano stralcio per il controllo dell'eutrofizzazione (Deliberazione n. 15/2001);
- Deliberazione C.R. 27.12.2001, n. 217-41038 - Direttiva CE 97/11. Integrazione degli Allegati alla L.R. 14.12.1998, n. 40 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”.

## **Art. 2 - Obiettivi e definizioni**

Le disposizioni del presente Regolamento hanno lo scopo di disciplinare la raccolta e lo spandimento in agricoltura dei liquami o reflui zootecnici provenienti da insediamenti produttivi zootecnici ai fini della salvaguardia dagli inquinamenti dei terreni, delle acque e dell'aria, della tutela della salute dell'uomo e degli animali e dell'effettivo utilizzo agricolo dei reflui.

Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni s'intendono per effluenti provenienti da allevamenti zootecnici:

- a) **letami:** materiali palabili derivati dalla miscela di feci, urine e materiale vegetale proveniente da allevamenti con lettiera. Sono assimilate ai letami:
  - feci, urine e le frazioni ispessite palabili provenienti dal trattamento fisico o meccanico dei liquami;
  - il colaticcio dei sili di foraggio, della lettiera e dei luoghi di accumulo e stoccaggio dei letami;
- b) **liquami:** materiali non palabili derivati dalla miscela di feci, urine, residui alimentari, perdite di abbeverata ed acque di lavaggio provenienti da allevamenti privi di lettiera. Sono assimilate ai liquami:
  - le frazioni non palabili provenienti dal trattamento dei liquami;
  - gli escrementi di volatili domestici diluiti con acque di lavaggio;
  - le acque di lavaggio delle strutture e delle attrezzature zootecniche;

- c) **suolo ad uso agricolo**: qualsiasi superficie la cui produzione vegetale, direttamente o indirettamente, è utilizzata per l'alimentazione umana o animale. Sono parimenti ricomprese le superfici destinate all'arboricoltura da legno ed alle coltivazioni destinate a scopi diversi da quello alimentare e zootecnico nonché le superfici destinate a riposo (SET-ASSIDE) in base alle vigenti politiche agricole comunitarie;
- d) **applicazione al terreno**: l'apporto di materiale al terreno mediante spandimento sulla superficie, iniezione nel terreno, interrimento e miscelazione con gli strati superficiali del terreno;
- e) **utilizzo agronomico**: la gestione di effluenti di allevamento ovvero di acque reflue provenienti da aziende agricole e attività di trasformazione agro-alimentari, delle stesse dalla loro produzione all'applicazione al terreno di cui alla precedente lett. d), finalizzata all'utilizzo delle sostanze nutritive ed ammendanti nei medesimi contenute ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo;
- f) **bestiame**: s'intendono tutti gli animali allevati per uso o profitto;
- g) **composto azotato**: qualsiasi sostanza contenente azoto, escluso l'azoto allo stato molecolare gassoso;
- h) **concime chimico**: qualsiasi fertilizzante minerale, organico, organo-minerale prodotto mediante procedimento industriale;
- i) **effluente di allevamento**: le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato;
- j) **fertilizzante**: fermo restando quanto previsto dalla L. 19.10.1984, n. 748 e s.m.i., ai fini del presente Regolamento è fertilizzante qualsiasi sostanza contenente uno o più composti azotati, sparsa sul terreno per stimolare la crescita della vegetazione; sono compresi gli effluenti di allevamento, i residui degli allevamenti ittici ed i fanghi di cui al D.Lgs 99/92;
- k) **percolazione**: il passaggio agli acquiferi sottostanti dell'acqua in eccesso rispetto alle capacità di ritenzione idrica del terreno;
- l) **lisciviazione**: il trasporto di composti chimici mediante l'acqua di percolazione;
- m) **scorrimento superficiale**: il movimento sulla superficie del terreno dell'acqua in eccesso rispetto a quella in grado di infiltrarsi nel terreno;
- n) **fertirrigazione**: distribuzione di liquami con l'acqua di irrigazione.

### **Art. 3 - Comunicazioni relative agli insediamenti**

Entro 90 giorni dall'approvazione del presente Regolamento o dall'apertura di un nuovo allevamento o dalla variazione di uno solo dei dati di seguito elencati i titolari degli insediamenti suinicoli con più di 2.000 capi devono consegnare in Comune la seguente documentazione o suo aggiornamento:

1. certificazione da redigersi sotto forma di dichiarazione autenticata riportante:

- dati identificativi dell'allevamento completo di denominazione, ubicazione, superficie aziendale completa di tutti gli identificativi catastali con indicazione del titolo (proprietà/affitto/asservimento per spandimento liquami);
  - quantità di animali che saranno allevati nei 12 mesi successivi;
  - nominativo del responsabile (titolare o dipendente aziendale) delle procedure di spandimento liquame, altro personale eventualmente impiegato in tali operazioni e tipo di mezzi utilizzati;
2. planimetrie aziendali catastali.

#### **Art. 4 - Registro delle utilizzazioni – Comunicazione inizio di spargimento**

1. I titolari delle autorizzazioni allo scarico, afferenti ad insediamenti suinicoli ubicati sul territorio comunale con più di 2.000 capi devono tenere un "Registro delle utilizzazioni del liquame", sul quale annotare tutti i movimenti del liquame, dai bacini di accumulo ai siti dello spandimento. (a tal fine si considera unico insediamento anche il caso di più aziende con processo produttivo unico o collegato);
2. Il "Registro delle utilizzazioni del liquame", composto da fogli numerati e vidimati dall'autorità comunale, deve essere aggiornato con indicazione della data in cui avviene lo spandimento, la quantità espressa in metri cubi o tonellate, il sito di spandimento, individuato come nelle planimetrie allegate alla domanda di autorizzazione, nonché le modalità di distribuzione del materiale;
3. Il "Registro delle utilizzazioni del liquame" deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo per un periodo di cinque anni dopo l'ultima annotazione e consegnato all'Amministrazione Comunale, allorché completamente utilizzato e/o al termine della validità dell'autorizzazione allo spandimento. Copia dello stesso verrà trasmesso a cura dell'Amm.ne C.le all'Ufficio tutela Ambiente della Provincia.
4. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì obbligati alla comunicazione tramite fax al Comando Polizia Municipale, alla Provincia di Cuneo – settore Tutela Ambiente ed all'ARPA dell'inizio delle operazioni di spandimento da effettuarsi almeno TRE giorni naturali e consecutivi prima dell'inizio, per consentire l'esecuzione di controlli mediante sopralluogo, tale obbligo è relativo sia ai terreni ubicati nel Comune di Saluzzo che in altri Comuni. Copia con attestazione dell'avvenuto invio, deve essere conservata unitamente al registro. E' ammessa in alternativa alla comunicazione via fax esclusivamente la consegna a mano ai rispettivi Enti, per il Comune di Saluzzo deve avvenire presso il Comando Polizia Municipale ed è comunque esclusa la trasmissione via posta.

#### **Art. 5 - Controlli**

Il titolare dell'autorizzazione allo scarico è tenuto a conservare i documenti relativi ai titoli in base ai quali dispone dei terreni oggetto dello spandimento e a consentire l'accesso ai luoghi, nonché a fornire i dati, i documenti e le informazioni richieste dagli addetti alla vigilanza e controllo per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento ed alle norme di legge. Qualora il titolo consiste nell'asservimento dei terreni non in proprietà, per gli stessi il titolare dell'autorizzazione non deve aver ricevuto alcuna comunicazione in merito di rinuncia/disdetta da parte del proprietario/conducente in quanto invalidante del relativo titolo. I suddetti terreni dovranno essere inclusi nell'autorizzazione provinciale.

#### **Art. 6 - Criteri generali**

1. Lo spandimento dei liquami in agricoltura è ammesso soltanto nei casi in cui i liquami esplicino un effetto fertilizzante e/o ammendante del terreno, siano contemporaneamente esenti da sostanze tossiche in concentrazione dannosa per le colture ed i loro utilizzatori, non arrechino degrado o danno alle acque sotterranee, superficiali, al suolo ed alla vegetazione.
2. I quantitativi massimi da distribuire devono essere conformi al disposto della D.G.R. 48-12028 del 30.12.1991 e specificatamente per i terreni sabbiosi o franchi-sabbiosi e franco-sabbiosi 250 Kg. N tot/ha anno, altri terreni 500 Kg. N tot/ha anno.
3. I terreni - concessi in asservimento ed utilizzabili per lo spandimento dei liquami - possono essere tutti quelli ricadenti nel territorio comunale, nonché quelli ricadenti in altri Comuni compresi nell'autorizzazione allo scarico.
4. Lo spandimento dei liquami in agricoltura deve avvenire nel rispetto dei criteri igienico-sanitari stabiliti dalle vigenti disposizioni di Legge.
5. Lo spandimento su e/o nel suolo ed altre forme d'impiego agricolo dei liquami devono essere effettuati nelle quantità e nei periodi compatibili con le esigenze delle colture e con la corretta pratica agronomica.
6. In ogni fase dello spandimento deve essere ridotta la formazione degli aerosoli, allo scopo di diminuire i rischi igienico-sanitari.
7. La raccolta ed il trasporto dei liquami devono essere attuati con mezzi chiusi, atti a pompare i liquami stessi, idonei ad evitare la dispersione di effluenti liquidi ed a minimizzare l'emanazione di odori sgradevoli.
8. Lo spandimento dei liquami può essere effettuato sul terreno mediante distribuzione superficiale per aspersione o scorrimento o fertirrigazione nel terreno mediante distribuzione per iniezione o tempestivo interrimento. La scelta del metodo di spandimento dei liquami è in funzione delle caratteristiche del sito prescelto, del ciclo agronomico e del contenuto d'acqua dei reflui.
9. E' consigliabile evitare il diretto contatto dei liquami con le parti aeree della vegetazione, nelle fasi avanzate di sviluppo.
10. Lo spandimento deve essere sospeso se l'assorbimento del terreno non è sufficiente ad evitare il ristagno o il deflusso con carattere di ruscellamento.

## **Art. 7 - Fertirrigazione**

Se la distribuzione del liquame sul terreno è effettuata mediante la tecnica della fertirrigazione, è assolutamente da evitarsi il trasporto dei liquami e delle relative acque di percolazione al di fuori dell'area interessata dallo spandimento.

La miscelazione del liquame con l'acqua irrigua deve avvenire ad una distanza non superiore a m. 10 dal terreno da irrigare e deve essere effettuata esclusivamente con carro-botte.

La fertirrigazione deve essere controllata in modo da evitare la contaminazione dei terreni non oggetto di spandimento, ed è inoltre vietato effettuare la fertirrigazione in particelle catastali confinanti con i corsi d'acqua.

## **Art. 8 - Trasporti**

Il trasporto delle deiezioni deve essere effettuato in modo tale da impedire la dispersione degli effluenti liquidi e minimizzare l'emanazione di odori sgradevoli. Le deiezioni liquide devono essere trasportate con carri botte perfettamente chiusi, conformi al disposto del D.M. 27.09.1982.

## **Art. 9 - Divieti**

In conformità al disposto di cui al P.to 4 della D.G.R. 30.12.1991, n. 48-12028

**E vietato spandere i liquami su e/o nei terreni:**

- allagati, soggetti a periodiche esondazioni e/o inondazioni naturali, franosi, con falda acquifera affiorante e comunque ove la superficie della falda idrica superficiale disti mediamente meno di 1,50 mt. Dal piano campagna;

- innevati o con ristagni di acqua gelata;

- con pendenza media superiore al 15%;

**E vietato spandere liquami:**

- sui terreni di cui non si ha titolo d'uso;

- a una distanza inferiore a 150 mt. da laghi e corsi d'acqua con portata media annua superiore a 2 mc./sec.;

- a una distanza inferiore a 50 mt. dal ciglio delle strade statali e/o provinciali e ad una distanza inferiore a 80 mt. dalle abitazioni a meno che lo spandimento non avvenga per diretto o tempestivo interrimento, tali distanze possono essere ridotte nel caso di aziende agricole in funzione delle modalità di spandimento;

- a una distanza inferiore a 200 mt. da sorgenti e da pozzi di captazione di acque ad uso potabile.

**È vietato spandere liquami:**

- mediante tecniche di spruzzamento a pioggia;

- nei casi in cui i liquami possono venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo;

- in orticoltura e su colture da frutto non arboree;

- dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi e giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione, adibite in genere ad uso pubblico;

- nei suoli boschivi naturali.

**Per i liquami deve essere interrotta l'applicazione:**

- su pascoli e prati permanenti nelle tre settimane precedenti la messa a pascolo;

- su colture arboree da frutto dall'inizio della fioritura a raccolta (tranne l'applicazione con sistemi che salvaguardino le parti aeree delle piante);

- su colture foraggere nelle tre settimane prima del raccolto dei foraggi.

**E' vietato** lo spandimento su e/o nel terreno dei liquami che superano per il contenuto di rame totale la concentrazione di 1.000 mg./kg. sulla sostanza secca e di zinco totale la concentrazione di 3.000 mg./kg. sulla sostanza secca.

**E' vietato** smaltire in agricoltura i liquami nei casi in cui l'Autorità preposta al controllo abbia accertato l'esistenza di un pericolo per la salute degli uomini e degli animali.

**E' vietato** lo smaltimento in agricoltura dei liquami non autorizzato e nei casi in cui non siano rispettate le prescrizioni dell'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione

## **Art. 10 - Periodi vietati**

E' vietato lo spandimento dei liquami su terreni agricoli nei giorni festivi e durante le festività civili e religiose ed, in particolare, nei giorni in cui sono organizzate feste ricorrenti od altre manifestazioni.

Il trasporto e lo spandimento dei liquami devono comunque avvenire nel rispetto delle seguenti fasce orarie:

periodo 1° giugno - 30 settembre: ore 5 - 10 e ore 19 - 22

rimanenti parti dell'anno : ore 5 - 11 e ore 14 - 22

senza limitazione oraria laddove lo spandimento avvenga mediante distribuzione per iniezione con l'utilizzo di idonei carri botte oppure per diretto e tempestivo interrimento mediante aratura.

Le disposizioni del presente articolo sono sostitutive di quelle di cui all'articolo 125 del Regolamento di polizia Rurale parte afferente ai liquami.

## **Art. 11 - Deroga**

Il liquame può essere sparso ad una distanza inferiore a m. 80 dalle abitazioni a condizione che avvenga per diretto e tempestivo interrimento oppure previa la stipulazione di un accordo tra le parti.

## **Art. 12 - Procedure autorizzative**

Le fasi di trasporto, effettuate per conto terzi, sono soggette ad autorizzazione ai sensi di Legge e, durante la fase di trasporto, i liquami devono essere accompagnati da bolla di trasporto.

## **Art. 13 - Vigilanza**

La vigilanza sull'osservanza alle norme del presente Regolamento è affidata agli ufficiali ed a tutti gli agenti di Polizia (Polizia Giudiziaria – Municipale - Corpo Forestale dello Stato), nonché agli Organi di vigilanza specializzati in materia ambientale.

## **Art. 14 - Sanzioni**

L'inosservanza del presente Regolamento è punita come segue:

- violazione art. 7 - sanz. amm.va da € 80 a € 500 ;
- violazione art. 9 - sanz. amm.va da € 50 (elevabili a € 75 - in caso di mancato interrimento) a € 300 ;
- violazione altri articoli - sanz. amm.va da € 80 a € 500;

In caso di recidiva nel corso dell'anno, la sanzione massima può essere raddoppiata.

In caso di mancato adempimento agli obblighi di cui all'art. 3, l'Ufficio preposto procederà con comunicazione all'Ufficio Polizia Municipale per l'applicazione delle sanzioni di cui sopra.

E' facoltà del Sindaco, qualora si riscontrasse la mancata ottemperanza al presente Regolamento, sospendere l'azione di spandimento, in attesa dei sopralluoghi e delle verifiche necessarie che - qualora onerosi - saranno a carico e cura del soggetto autorizzato allo spandimento.

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la messa in ripristino dei luoghi e disporre l'esecuzione d'ufficio, ai sensi di Legge. L'esecuzione d'ufficio è a spese degli interessati.

per l'allegato A vedere testo a parte: Regolamenti/Regolamento liquami allegatoA

#### PRESCRIZIONI GENERALI

1. Il titolare dell'autorizzazione allo spandimento rilasciata dall'Amministrazione Provinciale deve conservare presso l'insediamento copia della stessa, nonché la documentazione relativa ai titoli in base ai quali dispone dei terreni oggetto dello spandimento (misure catastali e relativi aggiornamenti, eventuali contratti di affitto, atti privati, convenzioni o altra documentazione attestante il diritto reale di godimento o il contratto in base al quale si ha disponibilità del terreno per lo spandimento, in quest'ultimo caso non deve essere stata trasmessa al titolare alcuna rinuncia (disdetta da parte della proprietà), nonché planimetria catastale in scala 1:2000;
2. Il titolare dell'autorizzazione deve tenere a disposizione delle autorità il "Registro dell'utilizzazione del liquame" costantemente aggiornato ed a disposizione ed ha l'obbligo di comunicare alla Provincia ed al Comune ogni variazione della potenzialità e consistenza dell'allevamento e/o modifiche successive alla presentazione della comunicazione prevista all'art. 3 del Regolamento Comunale;
3. Qualora le prescrizioni di cui sopra venissero disattese, verranno applicate le sanzioni previste dalla vigente normativa e dal Regolamento Comunale;  
Lo spandimento dei liquami zootecnici è condizionato alla comunicazione via fax ai competenti uffici dell'Amministrazione Comunale, Provinciale, A.R.P.A. dell'inizio delle operazioni di spargimento almeno entro tre giorni naturali e consecutivi per consentire l'esecuzione di controlli mediante sopralluogo (vedi allegato B);

Consegnato in data \_\_\_\_\_ composto da n. 50 schede per la compilazione

Al Sig. \_\_\_\_\_

In qualità di \_\_\_\_\_

Tipo di documento di riconoscimento \_\_\_\_\_

Numero \_\_\_\_\_

Firma per ricevuta \_\_\_\_\_



**ALLEGATO "B"**

DA TRASMETTERE VIA FAX

Data \_\_\_\_\_

Al Comando Polizia Comunale  
del Comune di Saluzzo  
- fax. 0175/43.357

Alla Provincia di Cuneo  
Settore Tutela Ambiente  
- fax. 0171/698620

All'A.R.P.A. di Cuneo  
- fax 0171/60.75.205/250

**Oggetto: Comunicazione inizio operazioni di spargimento liquami zootecnici sul suolo agricolo – Art. 4 Regolamento Comune di Saluzzo per lo spandimento in agricoltura dei liquami provenienti da insediamenti zootecnici.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in possesso dell'autorizzazione allo spandimento sul suolo agricolo di liquami zootecnici n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ rilasciata dalla Provincia di Cuneo.

**COMUNICA**

Di voler effettuare lo spandimento dei reflui zootecnici sul terreno sito nel comune di \_\_\_\_\_ ubicato in:

Via _____	Fg. ____	n. ____	in proprietà	in affitto	in asservimento
Via _____	Fg. ____	n. ____	in proprietà	in affitto	in asservimento
Via _____	Fg. ____	n. ____	in proprietà	in affitto	in asservimento
Via _____	Fg. ____	n. ____	in proprietà	in affitto	in asservimento
Via _____	Fg. ____	n. ____	in proprietà	in affitto	in asservimento
Via _____	Fg. ____	n. ____	in proprietà	in affitto	in asservimento
Via _____	Fg. ____	n. ____	in proprietà	in affitto	in asservimento
Via _____	Fg. ____	n. ____	in proprietà	in affitto	in asservimento

Il giorno \_\_\_\_\_

In caso di impossibilità di intraprendere le operazioni di spandimento verrà comunicato entro le ore 08:30 del giorno stabilito l'annullamento via fax o con telefonata ai rispettivi Enti

FIRMA

\_\_\_\_\_

Eventuale indirizzo e recapito telefonico dell'azienda o del referente per le operazioni di spandimento \_\_\_\_\_.